

numero			Bellinzona
5252	sb	8	19 ottobre 2010

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Regia federale degli alcool
Revisione totale
Länggassstrasse 35

3000 Berna 9

Avamprogetti di Legge sull'alcol (Lalc) e di Legge sull'imposizione delle bevande distillate (LimpSpi).

Presenza di posizione del Consiglio di Stato del Cantone Ticino in risposta alla consultazione del Dipartimento federale delle finanze del 30 giugno 2010

Gentili signore, egregi signori,

vi ringraziamo per aver chiamato il nostro Cantone a esprimersi in margine alla consultazione sugli Avamprogetti di Legge sull'alcol e sull'imposizione delle bevande distillate.

Preliminarmente una considerazione linguistica: il termine bevande "spiritose", come viene utilizzato nella legge (art. 2 lett. c), è un termine assolutamente desueto in italiano.

In generale riteniamo utile che si metta mano a una legge che non risponde più pienamente alle nuove esigenze e ai problemi di salute pubblica che caratterizzano oggi il commercio e il consumo di alcol. Va però detto che la legge in vigore ha dato buona prova di sé consentendo ai Cantoni, attraverso la decima dell'alcol, di sviluppare politiche di prevenzione e di presa a carico delle persone dipendenti. Sicuramente esse hanno permesso di evitare che si sviluppasse il problema dell'alcol. Il pragmatismo che ha caratterizzato l'impostazione di questa legge deve essere mantenuto anche in futuro.

In generale

Di seguito diamo, prima nelle grandi linee e poi articolo per articolo, il nostro parere sui progetti sottoposti.

Aspetti positivi

- Concordiamo con l'inserimento della base legale per poter effettuare i test di acquisto poiché rimangono uno degli strumenti importanti per la politica di

protezione della gioventù. D'altra parte, questa base legale permette anche una armonizzazione delle pratiche a livello nazionale.

- Condividiamo il rispetto dell'autonomia cantonale che consente ai Cantoni di emanare disposizioni più restrittive a tutela della salute pubblica. D'altronde diverse disposizioni proposte con la nuova Legge sull'alcool sono già contenute nella nuova Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione.

Accanto a questi aspetti positivi permangono nel testo di legge aspetti più problematici.

Aspetti critici

- La prevenzione e i suoi effetti non sono sufficientemente presi in considerazione.
- Una maggiore attenzione, nei rapporti esplicativi, della letteratura scientifica in materia sarebbe opportuna. In particolare potrebbero essere valutate e considerate meglio le conseguenze sociali del consumo di alcol.
- Le restrizioni previste per la pubblicità continuano a essere limitate ai distillati, allorchè dal punto di vista della salute pubblica e della protezione soprattutto dei più giovani non ha senso dal momento che la birra continua a essere la bevanda alcolica più consumata dai giovani.
- L'apertura a ogni forma di commercio ambulante di alcol, in modo particolare la possibilità di vendere alcol attraverso distributori automatici comporta rischi. Per esempio non consente la necessaria tutela di chi ha già bevuto in modo eccessivo e che potrebbe mettere in pericolo la propria e l'altrui incolumità.
- Il mantenimento dell'aliquota d'imposta (29.- franchi per litro d'alcol puro) al livello del 1999 non permetterà più di raggiungere l'obiettivo di protezione della salute pubblica fissato e, a livello finanziario, nuocerà ai Cantoni.
- Le vendite promozionali restano proibite solo per i distillati, mentre sono possibili con i fermentati. Questo, se si vuole la riduzione del consumo problematico di alcol, non è opportuno. Al riguardo vi sono molte indagini sulle modalità di consumo svolte tra la popolazione che dovrebbero essere prese in considerazione
- Manca la base legale che permette di vietare la vendita di alcol durante certi orari e in alcuni luoghi quando esiste un rischio concreto di violenza legato all'alcol.
- Sarebbe interessante e opportuno valutare le conseguenze sulla salute della popolazione di questa revisione della legge sull'alcol, eseguendo una valutazione d'impatto sulla salute (VIS).

Nel dettaglio

Avamprogetto di Legge sull'alcol (Lalc)

Art. 1 Obiettivo

La nozione di responsabilità è troppo generale e pone l'accento unicamente sulla riduzione dei danni e non sulla loro prevenzione.

Modifiche proposte:

- cpv. 1 La presente legge si prefigge la regolamentazione del mercato dell'alcol con l'obiettivo della protezione della salute pubblica.
- cpv. 2 Lo scopo è di:
- a) evitare e ridurre il consumo problematico di alcol;
 - b) evitare e ridurre i danni che il consumo problematico di alcol può cagionare alla salute dei consumatori o a quella di altre persone;
 - c) eliminato.

Art. 2 Definizioni

Condividiamo lo sforzo di rendere coerenti le misure che toccano tutte le bevande contenenti etanolo, al di là del modo di ottenimento (fermentazione o distillazione). Gli effetti dell'alcol sul corpo sono gli stessi e una distinzione potrebbe in effetti lasciar credere che vi siano alcol più innocui di altri. Bisogna evitare che in questo ambito venga introdotta la distinzione tra alcol leggeri e alcol pesanti, come è stato fatto erroneamente per la politica delle droghe illegali.

Art. 3 Pubblicità di bevande spiritose

La nozione di pubblicità autorizzata era decisamente migliore nella legge del 1932. Infatti, non vi è alcuna ragione di distinguere tra la pubblicità dei distillati e quella dei fermentati. La pubblicità per tutte le bevande alcoliche deve essere regolamentata in un unico articolo e sottomessa alle stesse restrizioni.

Condividiamo, in quel contesto, la libertà lasciata ai Cantoni di emanare disposizioni più appropriate.

Si dovrebbe estendere il divieto al cpv 4 lett. d) ai media elettronici.

Modifiche proposte:

- Art. 3 Il termine *bevande spiritose* è dappertutto sostituito con quello di *bevande alcoliche*.
- cpv 4 lett. d). alla radio, alla televisione e nei media elettronici.

Art. 4 Pubblicità per le altre bevande alcoliche

Modifiche proposte:

L'art. 4 è da sopprimere.

Art. 5 Obbligo di autorizzazione per il commercio al dettaglio

Condividiamo la proposta che la vendita di bevande alcoliche venga subordinata ad un'autorizzazione cantonale, anche perchè la normativa esiste già nel nostro cantone (ed è gestita dall'Ufficio dei permessi), anche se solo per le bevande alcoliche.

Art. 6 Commercio al dettaglio

Riteniamo che l'offerta di bevande alcoliche sul territorio sia già sufficientemente estesa e copra adeguatamente la domanda. Un allargamento dell'offerta attraverso la possibilità di installare distributori automatici non ha quindi alcuna giustificazione.

Siamo tendenzialmente favorevoli ad una restrizione dell'orario di vendita di alcol alla sola fascia oraria di apertura dei negozi.

Modifiche proposte:

cpv. 1, lett. a Soppressione delle parole « *non sorvegliati* ».

Art. 7 Concessione di agevolazioni

Il consumo di alcol non va promosso, quindi occorre evitare che la legge consenta il ricorso a vendite promozionali di questo prodotto che già beneficia di una promozione continua ed efficace all'interno dei gruppi di pari, dove facilita il verificarsi di episodi di ubriachezza.

Suggeriamo quindi l'estensione del cpv. 1 a tutte le bevande alcoliche.

Modifiche proposte:

cpv. 1 Nel commercio al dettaglio di *bevande alcoliche* è vietato concedere aggiunte o altre agevolazioni allo scopo di allettare il consumatore.

cpv. 2 Eliminato.

Art. 8 Limitazioni alla consegna di bevande alcoliche nel commercio al dettaglio

Si osserva che il divieto di fornire una bevanda alcolica ai minori di 16 anni è sicuramente una norma molto attesa, anche se ingenera non poca confusione specie in Cantoni che, come il nostro, hanno un limite di età unico di 18 anni. Perciò chiediamo che l'autonomia cantonale venga rispettata anche in questo caso.

Dal punto di vista della coerenza della prevenzione, ci sembra opportuno rilevare che, nell'avamprogetto di legge, l'età consentita per l'acquisto di bevande alcoliche (16 anni) è diversa da quella consentita alla pubblicità delle stesse (18 anni; cfr art 4).

Con riferimento al cpv. 2 sarebbe necessaria una precisazione: il divieto concerne la cessione di una bevanda alcolica a un minore solo nei pressi dell'esercizio pubblico e del negozio oppure in generale? Un divieto esteso a tutte le situazioni sarebbe impraticabile.

Modifiche proposte:

cpv. 3 (nuovo) I Cantoni possono prevedere ulteriori limitazioni d'età per la consegna ai consumatori qualora l'interesse pubblico lo richieda.

Art. 9 Test d'acquisto

Pur non avendo fatto di questa possibilità una colonna portante delle attività di prevenzione, il nostro Cantone, in collaborazione con associazioni che operano sul territorio, ha organizzato e valorizzato più volte questa attività a scopo di sensibilizzazione e di informazione. Di conseguenza siamo favorevoli all'inserimento di un articolo che assicuri una solida base legale a questo tipo di intervento soprattutto a fini informativi e di responsabilizzazione e solo in via subordinata a fini repressivi. Riguardo alle sanzioni, i test d'acquisto non devono avere come obiettivo la punizione del personale di vendita, ma coinvolgere soprattutto i proprietari.

Modifiche proposte:

cpv. 1 Le autorità cantonali e comunali possono eseguire e far eseguire test d'acquisto. Possono denunciare alle autorità preposte al perseguimento penale le infrazioni al divieto di consegnare bevande alcoliche a persone che non raggiungono l'età minima fissata dalla legge e prendere le necessarie misure amministrative.

Art. 10 Prezzi che coprono i costi

L'introduzione di prezzi che coprono i costi, per tutte le bevande alcoliche, era una misura auspicata. Tuttavia le eventuali deroghe lasciano troppo spazio alla possibilità di aggirare questa misura.

Modifiche proposte:

cpv. 4, lett. b eliminato.

Art. 11 Obbligo di offrire bevande analcoliche

Condividiamo questa misura in uso nel nostro Cantone da una ventina d'anni. Bisogna fare in modo però che, nella pratica, le bevande offerte siano interessanti da un punto di vista del consumo e abbiano un forte richiamo di immagine altrimenti la birra la spunterà sempre sullo sciroppo o sul bicchiere di latte.

Il Cantone è favorevole all'introduzione di questo obbligo nella legge, il quale si estende ovviamente ai luoghi (manifestazioni) sottoposti ad autorizzazione temporanea.

Ulteriori provvedimenti volti a limitare il consumo problematico di alcol

Art 12

Non condividiamo la portata solo nazionale o sovraregionale del sostegno confederale. Si rileva che il Cantone Ticino deve concepire e mettere in piedi progetti che non possono essere né importati né esportati in altri Cantoni, se non adattandoli con costi elevati. Spesso devono elaborare appositi progetti adeguati alla sua cultura e alla sua sensibilità.

Art. 23 Inosservanza delle disposizioni sulla pubblicità e sul commercio al dettaglio

Tutte le infrazioni commesse nei confronti dei limiti della pubblicità (cpv. 1, lett. a) vanno punite con una multa. Ciò deve valere per tutte le bevande alcoliche, e non solo per i superalcolici, nel rispetto della modifica chiesta all'articolo 3.

Legge federale del 23 marzo 2001 sul commercio ambulante

Come osservato da altri enti, l'abrogazione dell'art. 11 cpv 1 della Legge federale sul commercio ambulante, di fatto, porta alla soppressione delle limitazioni e dei divieti presenti nell'attuale Legge sull'alcol (art. 42b cpv. 3 lett. d, lett. e), facilitando l'accesso incontrollato al consumo di bevande alcoliche. Ciò è in contrasto con quanto auspicato per un'efficace protezione della gioventù.

Avamprogetto di Legge sull'imposizione delle bevande distillate (LimpSpi)

Art. 15 Aliquota d'imposta

L'aliquota d'imposta prevista è la stessa di quella iscritta nella legge una decina di anni fa. Questa aliquota è oggi meno dissuasiva nella decisione di acquisto in quanto il potere d'acquisto è nel frattempo aumentato. Questo tasso d'imposizione è tuttavia una componente importante delle misure di protezione della gioventù. La riduzione dell'imposta sulle bevande alcoliche, avvenuta nel 1999, ha generato non soltanto una forte diminuzione dei loro prezzi, e di conseguenza un aumento del loro consumo, ma ha ugualmente portato a delle modifiche di fondo del mercato svizzero dell'alcol, la produzione indigena essendo da allora in netto e costante regresso.

Per questo motivo si chiede un aggiornamento di questa aliquota - per esempio a 32 fr. al litro di alcol puro - conformemente allo spirito dell'art 2, cpv. 2, che precisa che bisogna tenere conto delle esigenze della protezione della salute al momento di fissare l'aliquota/tasso d'imposta.

Modifiche proposte:

cpv. 1 L'imposta ammonta a 32 franchi per litro di alcol puro.

Art. 16 Adeguamento al rincaro

Positiva la facoltà data al Consiglio federale di adattare l'imposta sull'alcol per poter compensare eventuali diminuzioni dovute al cambiamento della legge, assicurando la neutralità finanziaria per quanto riguarda la quota parte dei cantoni.

Questo adeguamento non deve essere facoltativo, ma deve intervenire in modo vincolante e conformemente ai criteri fissati dalla legge. Per rispettare lo spirito dell'art. 2 cpv. 2, che precisa che nel momento in cui si fissa l'imposta bisogna tenere conto delle esigenze legate alla protezione della salute, occorre che ci sia un adattamento regolare e ragionevole dell'aliquota d'imposta.

Modifiche proposte:

cpv. 1 Il Consiglio federale *adeguа* le aliquote d'imposta al rincaro, qualora l'indice svizzero dei prezzi al consumo sia aumentato di cinque punti percentuali dall'entrata in vigore della presente legge o dall'ultimo adeguamento.

Art. 37 Ripartizione del prodotto netto


Riteniamo che vadano valutate meglio le conseguenze della soppressione del monopolio. In particolare la Confederazione dovrebbe garantire che gli introiti a disposizione dei cantoni (decima) non diminuiscano, correggendo automaticamente la ripartizione tra Cantoni e Confederazione (si passerebbe dalla decima a un'altra proporzione dei proventi che garantisca che questi rimangano stabili nel tempo o aumentino in funzione delle necessità della prevenzione).

Modifiche proposte:

cpv. 2 Il prodotto netto è devoluto di principio per il 90 per cento alla Confederazione e per il 10 per cento ai Cantoni, ritenuto che il montante a disposizione dei Cantoni non potrà essere inferiore alla media di quanto ricevuto negli ultimi 10 anni.

Vi ringraziamo per l'attenzione che accorderete alle nostre osservazioni. Vogliate gradire, gentili signore, egregi signori, l'espressione della nostra stima.

Presidente:



L. Pedrazzini

Il Cancelliere:



G. Gianella

Copia:

- Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS), Speichergasse 6, Postfach 684, CH-3000 Bern 7
- Deputazione Ticinese alle Camere Federali tramite R. Gottardi, Segretariato rapporti CH/Cantone, Residenza
- Segretariato per i rapporti con la Confederazione e i Cantoni, Bellinzona
- Dipartimento delle finanze e dell'economia
- Dipartimento delle istituzioni
- Dipartimento della sanità e della socialità
- Ufficio di promozione e di valutazione sanitaria, Residenza